



459/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 79322 dalla
Sig.ra **XX** , nata a OMISSIS il OMISSIS
e ivi residente in OMISSIS, rappresentata
e difesa dall'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi ed
elettivamente domiciliata presso la pec del legale;
Contro

-INPS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro
il Grande 21;

-ASL RM 5, rappresentata dall'Avv. Valentino Vescio
di Martirano e dall'Avv. Enrica Cipolletti ed
elett.te dom.ta in Tivoli alla via Acquaregna 1/15;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

per il riconoscimento dell'invalidità civile
pari o superiore al 74%, ai fini dell'applicazione
dei benefici previsti dall'art. 80, co. 3 della legge
n. 388 del 2000;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Vista la sentenza-ordinanza n. 871/2022;

Udito all'odierna udienza l'Avv. Gaetano Giacinto
Mancusi per la ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane
per l'INPS.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Ritenuto in

FATTO

1. Con il presente ricorso, la ricorrente chiede di
dichiarare il proprio diritto alla contribuzione
figurativa di cui all'art. 80, co.3 della legge
388/2000, eventualmente previo espletamento di parere
medico legale a mezzo CTU, con nomina del CTP dr.
Enrico Silvi.

La ricorrente, che dichiara di svolgere alla data del
ricorso l'attività lavorativa presso la ASL RM 5, in
data 19-11-2019 aveva chiesto i suddetti benefici
figurativi ed era stata riconosciuta invalida civile
nella misura del 67% dalla competente Commissione
medica per l'accertamento dell'invalidità, con
verbale definitivo del 25-9-2020. L'istante nel 2021

aveva reiterato all'INPS la richiesta dei predetti benefici figurativi, per ottenere una percentuale di invalidità maggiore.

La ricorrente ha proposto ricorso, ritenendo che le proprie patologie di seguito indicate comportino un'invalidità superiore al 74% e pertanto utili al beneficio ventato: "rettocolite ulcerosa in trattamento farmacologico; artrosi polidistrettuale; distiroidismo". Ha allegato documentazione medica.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. La ASL RM 5 si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio.

3. L'INPS non risultava costituito alla prima udienza del 2022, tuttavia, accettando il contraddittorio in data 16.8.2024 ha depositato una comparsa, con cui ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda e, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

4. Con sentenza-ordinanza n. 871/2022 è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta ASL ROMA 5, con conseguente estromissione dal giudizio della convenuta. Il giudice con la predetta ordinanza,

trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, ha disposto la consulenza medico legale, a cura del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, ai sensi dell'art 166 c.g.c., sul seguente quesito: "accertare se il quadro clinico della ricorrente corrisponda o meno ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Alla visita innanzi al CTU erano presenti la ricorrente e il consulente di parte attrice, dott. SILVI Enrico, nessuno per parte convenuta (INPS). Con parere dell'8.7.2024 il CTU ha concluso, previa visita, nei seguenti termini favorevoli all'interessata: *"le infermità di cui è affetta la ricorrente XX integravano all'epoca della verifica INPS un'invalidità pari al 67% altrimenti esprimibile quale 78% con decorrenza maggio 2021"*. Non sono pervenute controdeduzioni alla bozza di parere preliminare inviato alle parti.

6. All'odierna udienza l'Avv. Mancusi ha preso atto della perizia d'ufficio favorevole e ha chiesto la

decisione. L'Avv. Mangiapane per l'INPS si è riportato alle memorie.

7. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità civile della ricorrente, ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'articolo 80, comma 3, legge n. 388/2000 a far data dalla domanda amministrativa, con la conseguente condanna dell'INPS all'accredito della relativa contribuzione.

9. Giova ricordare che la citata disposizione ha previsto che *"a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ..., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa."

10. Trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata disposta CTU ai sensi dell'art 166 c.g.c..

11. Il ricorso merita accoglimento, ritenendo argomentato e motivato il parere del consulente d'ufficio, cui questo Giudice ritiene di aderire.

Il CTU, nello specifico, si è espresso sulla base delle risultanze della visita collegiale, ha accertato la sussistenza delle patologie riferite e documentate, motivando in modo adeguato. Ha effettuato una visita medico-legale sulla persona, ha esaminato la documentazione sanitaria anche recente (certificazione ortopedica e neuro-psichiatrica), evidenziando che il disturbo della sfera psichica è peggiorato negli 8 mesi successivi al controllo medico legale eseguito dalla Commissione INPS (settembre 2020) denegante il beneficio.

Il Collegio medico ha proceduto a valutare le infermità coesistenti (le patologie riguardanti l'apparato osteo-articolare, l'apparato cardiocircolatorio ed il sistema nervoso), che interessano, cioè, organi ed apparati funzionalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

distinti tra loro, applicando la formula di Balthazard, da cui deriva una invalidità complessiva, al 2021/2022 pari al 78%. Ha difatti precisato che il complesso menomativo, in relazione alla situazione clinica della ricorrente, è presente con decorrenza dal maggio 2021, data della certificazione neuropsichiatrica assunta durante le operazioni peritali ed è presente a tutt'oggi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

12. Alla luce delle conclusioni dell'organo consulenziale, il Giudice ritiene che la valutazione effettuata dal consulente d'ufficio e compendiata nella relazione peritale, sia correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il Collegio peritale ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica e da visita diretta. Risulta, inoltre, rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti essendo stati comunicati alle parti la relazione preliminare, cui non hanno controdedotto.

13. Tutto ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d'ufficio e, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio

tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal Collegio medico, dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nella misura del 78%, a far data dal maggio 2021 ai fini dell'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa.

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto.

15. Le spese sono compensate. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione, con il riconoscimento di una invalidità del 78% a decorrere dal maggio 2021, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 settembre 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra
Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.09.2024
12:23:36
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

